



*Ministero degli Affari Esteri*

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE

Roma, 7 agosto 2003

Circolare n. 12

---

OGGETTO

**Requisiti per gli avanzamenti  
nella carriera diplomatica**

*1. A seguito dell'entrata in vigore della legge 23 aprile 2003, n. 109, recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, sono state modificate alcune norme riguardanti i requisiti che è necessario aver maturato ai fini degli avanzamenti nella carriera diplomatica. In particolare:*

▪ Promozioni al grado di Consigliere di Legazione.

*L'articolo 14 della Legge 109/2003 stabilisce che all'articolo 107, primo comma, del D.P.R. 18/67 la lettera b) è sostituita dalla seguente: " b) abbiano prestato servizio, fatta eccezione per i funzionari indicati nella successiva lettera c), per almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati." In tal modo anche il servizio prestato presso le delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, verrà considerato utile ai fini del possesso del predetto requisito.*

▪ Promozioni al grado di Consigliere d'Ambasciata.

*L'articolo 30, comma 1, lettera b) della Legge 109/2003 ha abrogato la lettera b) del primo comma dell'articolo 108 del D.P.R. 18/67. Quest'ultima norma prevedeva che per tale promozione era necessario aver prestato servizio all'estero per almeno un anno in un diverso settore di attività oppure in una diversa area geografica, rispetto al servizio già svolto in qualità di segretari di legazione. Pertanto, tale requisito non è più richiesto.*

---

Ai Capi delle Rappresentanze Diplomatiche e degli Uffici Consolari  
Al Segretario Generale, al Capo di Gabinetto, ai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, al Capo del Cerimoniale, all'Ispettore Generale, ai Direttori Generali ed ai Capi dei Servizi del Ministero, al Direttore dell'Istituto Diplomatico

▪ Nomine al grado di Ministro Plenipotenziario.

*L'articolo 15 della Legge 109/2003 stabilisce che all'articolo 109 del D.P.R. 18/67:*

- *Al primo comma, la lettera b) è abrogata. Quindi non è più necessario, ai fini di detta nomina, l'aver frequentato con profitto l'apposito corso di aggiornamento;*
- *Sempre al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: " c) abbiano svolto per un periodo complessivo di almeno due anni una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto Diplomatico, capo ufficio presso l'Amministrazione centrale o altre amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell'articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro". In tal modo si è provveduto, a seguito anche di altre modifiche intervenute con la Legge 109/2003, ad ampliare lo spettro delle relative possibilità, includendovi anche le funzioni di vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell'Istituto Diplomatico e ministro consigliere presso una rappresentanza diplomatica. Inoltre, l'articolo 26 della Legge 109/2003 ha previsto che il requisito di cui alla predetta lettera c) non si applica nei primi dieci anni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 85 del 24 marzo 2000. Il relativo regime transitorio è stato quindi prorogato da sei a dieci anni.*

▪ Nomine al grado di Ambasciatore.

*L'articolo 16 della Legge 109/2003 stabilisce che all'articolo 109 bis del D.P.R. 18/67, il primo comma è sostituito dal seguente: "Le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado". Il relativo requisito è stato quindi ridotto di un anno.*

2. *In conformità con le suddette modifiche normative, sono apportati i seguenti cambiamenti alle Circolari sottoelencate:*

▪ Circolare n. 5 del 26 aprile 2000 (B/I/31):

- *il punto 1, lettera a) terza linea, è sostituito dal seguente: "almeno quattro anni negli uffici all'estero o nelle delegazioni diplomatiche speciali o, previa autorizzazione dell'Amministrazione, in organizzazioni internazionali o presso Stati esteri, di cui almeno due nell'esercizio di funzioni consolari o commerciali per i funzionari non specializzati e nell'esercizio di funzioni della specializzazione per quelli specializzati."*

▪ Circolare n. 6 del 26 aprile 2000 (B/I/32):

- *è abrogato il punto 1, lettera b), primo paragrafo;*
- *è abrogato il punto 3.*

▪ Circolare n. 7 del 26 aprile 2000 (B/I/33):

- *è abrogato il punto 1, lettera b);*

- *il punto 1, lettera c) è sostituito dal seguente: “avere svolto per un periodo complessivo di almeno due anni, nel grado di consigliere d’ambasciata, una o più delle seguenti funzioni: vice direttore generale, vice capo servizio, vice direttore dell’Istituto Diplomatico, capo ufficio presso l’Amministrazione centrale o altre Amministrazioni pubbliche, capo di consolato generale, ministro consigliere o primo consigliere presso una rappresentanza diplomatica, capo di rappresentanza diplomatica ai sensi del sesto comma dell’articolo 101. Ai fini del calcolo del biennio, i periodi svolti nelle predette funzioni sono cumulabili fra loro”;*
- *il punto 3, lettera b) è sostituito dal seguente: “Per i primi dieci anni dopo l’entrata in vigore del decreto legislativo n.85 del 24 marzo 2000, fermo restando il requisito dei quattro anni di effettivo servizio nel grado di consigliere d’ambasciata, non si applicherà il requisito richiamato alla lettera c) del punto 1 della presente circolare, che invece dovrà essere necessariamente posseduto a partire dal 1° luglio 2010;*
- *Circolare n. 8 del 26 aprile 2000 (B/I/34):*
- *il punto 1 è sostituito dal seguente : “ Con l’entrata in vigore della legge 23 aprile 2003, n. 109, e con la conseguente modifica dell’articolo 109 del D.P.R. 18/67, le nomine al grado di ambasciatore sono effettuate fra i ministri plenipotenziari che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel loro grado.”*
- *Circolare n. 10 del 26 aprile 2000 (B/I/36):*
- *è abrogato il punto 4 , lettera b).*

*Il Direttore Generale per il Personale*

MARSILI